



REGIONE MOLISE

DIREZIONE GENERALE DELLA GIUNTA - AREA SECONDA

SERVIZIO (cod. 2N.02) SERVIZIO VALUTAZIONI AMBIENTALI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 15 DEL 14-07-2015

**OGGETTO: D. LGS. 152/2006 – AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE (A.I.A.) –
HERAMBIENTE S.P.A. – IMPIANTO DI COINCENERIMENTO DI RIFIUTI NON PERICOLOSI
DENOMINATO "WTE DI POZZILLI (IS)"**

L'Istruttore/Responsabile d'Ufficio
SAVERIO VINCENZO MENANNO

Campobasso, 14-07-2015

ALLEGATI | N. 1

Oggetto : D. Lgs. 152/2006 – Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.) – HERAMBIENTE S.p.A. – Impianto di coincenerimento di rifiuti non pericolosi denominato “WTE di Pozzilli (IS)”

RIFERIMENTI NORMATIVI

- **VISTA** la Direttiva Europea del 15/01/2008 n. 2008/1/CE, versione codificata della Direttiva Europea 96/61/CE, denominata anche “*Direttiva IPPC (Integrated Pollution Prevention and Control)*” che ha introdotto una nuova disciplina di controllo dell’inquinamento, al fine di raggiungere un elevato livello di protezione dell’ambiente attraverso la prevenzione e riduzione integrata dell’inquinamento generato da varie categorie di impianti abrogata dalla Direttiva Europea 2010/75/CE;

- **VISTA** la Direttiva Europea 2000/76/CE “*Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio sull’incenerimento dei rifiuti*”, abrogata con effetto dal 7 gennaio 2014 dalla Direttiva Europea 2010/75/CE;

- **VISTO** il D. Lgs n. 133/2005 – “*Attuazione della Direttiva 2000/76/CE, in materia di incenerimento di rifiuti*”;

- **VISTO** il D. Lgs n. 387/2003 – “*Attuazione della Direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell’energia elettrica da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell’elettricità*”;

- **VISTO** il Titolo I del D. Lgs 152/2006 e ss.mm.ii. - “*Principi generali delle procedure per la valutazione integrata ambientale strategica (VAS) per la valutazione d’incidenza e Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.)*” che tra le finalità del punto 1 elenca le norme di recepimento ed attuazione;

- **VISTO** il Titolo III bis del D. Lgs 152/2006 e ss.mm.ii. recante “*Autorizzazione Integrata Ambientale*”;

- **VISTO** il D.M. del Ministero dell’Ambiente 25/02/2000 n. 124 avente ad oggetto “*Regolamento recante valori limite di emissione e le norme tecniche riguardanti le caratteristiche e le condizioni di esercizio degli impianti di incenerimento e di coincenerimento dei rifiuti pericolosi, in attuazione della direttiva 96/67/CE del Consiglio del 16 dicembre 1994, e ai sensi dell’articolo 3, comma 2, del D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203, e dell’articolo 18, comma 2, lettera a), del D.Lgs 5 febbraio 1997, n. 22*”;

- **VISTO** il D.M. del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 31 gennaio 2005 “*Emanazione di linee guida per l’individuazione e l’utilizzazione delle migliori tecniche disponibili, per le attività elencate I del D. Lgs 4 agosto 1999, n. 372*” (il riferimento deve intendersi fatto al vigente D. Lgs 152/2006 Parte Seconda Titolo III-bis);

- **VISTO** il D.M. del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, di concerto con il Ministero della Salute del 29 gennaio 2007 “*Emanazione di linee guida per l’individuazione e l’utilizzazione delle migliori tecniche disponibili in materia di gestione dei rifiuti, per le attività elencate I del*

D. Lgs 18 febbraio 2005, n. 59” (il riferimento deve intendersi fatto al vigente D. Lgs 152/2006 Parte Seconda Titolo III-bis);

- **VISTO** il Decreto Legge 30 ottobre 2007, n. 180 - “*Differimento di termini in materia di autorizzazione integrata ambientale e norme transitorie*”, convertito con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2007, n. 243;
- **VISTO** il Decreto Legislativo 16 gennaio 2008, n. 4, recante “*Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale*”;
- **VISTA** la Direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive;
- **VISTO** il Decreto Legislativo 29 giugno 2010, n. 128, recante “*Modifiche ed integrazioni al Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale, a norma dell’articolo 12 della Legge 18 giugno 2009, n. 69*”, ed in particolare l’articolo 4, comma 5;
- **VISTO** il D.Lgs 13 agosto 2010, n. 155 – “*Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell’aria ambiente e per un’aria più pulita in Europa*”;
- **VISTO** il D.Lgs 17 agosto 1999, n. 334 – “*Attuazione della direttiva 96/82/CE relativa al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose*”;
- **VISTA** la Legge 26 ottobre 1995, n. 447 – “*Legge quadro sull’inquinamento acustico*”;
- **VISTO** il Regio Decreto 27 luglio 1934, n. 1265 – “*Testo unico delle leggi sanitarie*”,
- **VISTO** il D.M. 24 aprile 2008 – “*Modalità, anche contabile, e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59*”;
- **VISTA** la D.G.R. n. 580 del 30 maggio 2007 con la quale si è provveduto alla determinazione delle tariffe per l’istruttoria relativa all’Autorizzazione Integrata Ambientale, ai sensi dell’ex art. 18, comma 1, del D. Lgs n. 59/05, da versare a favore della Regione Molise a titolo di acconto;
- **VISTA** la Direttiva 2010/75/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 Novembre 2010 *relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrata dell’inquinamento)*;
- **VISTO** il D.Lgs 4 marzo 2014, n. 46 – Attuazione della Direttiva 2010/75/UE *relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrata dell’inquinamento)*;
- **VISTO** il Regolamento UE N. 1357/2014 della Commissione del 18 dicembre 2014 – che sostituisce l'allegato III della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive.
- **VISTA** la Decisione 2014/955/UE – della commissione del 18 dicembre 2014 – che modifica la decisione 2000/532/CE relativa all'elenco dei rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio.

- **VISTA** la D.G.R. n. 581 del 30 maggio 2007 con la quale è stato approvato:
 - 1) il modulo di domanda da presentare da parte dei gestori degli impianti esistenti soggetti ad A.I.A.;
 - 2) il regolamento per il rilascio dell'autorizzazione;
 - 3) la data di scadenza per la presentazione della domanda;

- **VISTA** la D.G.R. 541 dell'8 agosto 2012 , con cui è stato autorizzato l'adeguamento al tariffario nazionale approvato con il suddetto decreto- da parte degli istanti- necessario per il rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale di cui al D. Lgs 152/2006 e ss.mm.ii.;

- **VISTA** la D.G.R. n. 678 del 20 giugno 2007 e successiva D.G.R. n. 541 del 8 agosto 2012, con cui si affidava all'ARPA Molise l'istruttoria relativa alle istanze di Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.);

- **VISTA** la Convenzione stipulata tra Regione Molise e ARPA Molise per l'esame delle pratiche per il rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.);

- **VISTA** la legge regionale 23 marzo 2010, n. 10 recante "Norme in materia di organizzazione dell'Amministrazione regionale e del personale con qualifica dirigenziale" e ss.mm.ii. ed, in particolare, l'art. 15, comma 2, ultima parte e l'art. 19;

- **VISTA** la deliberazione di G.R. 176 del 20 marzo 2012 "*Direttiva in merito alle competenze dirigenziali in applicazione della L.R. 10/2010 e ss.mm.ii.*";

- **CONSIDERATO** che l'Autorizzazione Integrata Ambientale prevista dal citato Decreto Legislativo 152/2006, è rilasciata tenendo conto delle considerazioni riportate nell'allegato XI, alla Parte Seconda, del decreto legislativo medesimo e nel rispetto delle linee guide per l'individuazione e l'utilizzo delle migliori tecniche disponibili, emanate con uno o più decreti dei Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio per le attività produttive e della salute;

- **VISTA** la domanda di Autorizzazione Unica ex art. 12 del D. Lgs 387/2003 ricomprendente la richiesta di Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi del D.Lgs. 152/2006, effettuata con trasmissione telematica dell'8 agosto 2013 al SUAP del Comune di Pozzilli (IS) della Società ENERGNUT, oggi HERAMBIENTE S.p.a., con sede legale in Bologna in Viale C. Berti Pichet 2/4 e sede dell'installazione IPPC in Pozzilli (IS) in viale dell'energia, zona industriale,Snc;

- **VISTE** le determinazioni assunti nella Conferenza dei Servizi indetta dal Servizio Energia come da verbale del 5 dicembre 2013.

- **VISTA** la nota n. 10465 del 26 settembre 2014 con la quale ARPA Molise ha chiesto l'aggiornamento della documentazione e il versamento della Tariffa Istruttoria;

- **VISTO** l'aggiornamento della documentazione depositata dalla Società HERAMBIENTE S.p.a. il 27 ottobre 2014;

- **VISTA** la nota n. 2089 del 5 marzo 2015 con la quale ARPA Molise comunicava l'avvio dell'endoprocedimento ai sensi della Legge 241/90;

- **VERIFICATA** che la consultazione del pubblico è stata garantita anche mediante il deposito dei documenti e degli atti inerenti il procedimento presso il Competente Servizio Regionale e presso ARPA Molise (sito Web);

- **VISTA** la nota n. 2304 dell'11 marzo 2015 con la quale è stato richiesto ad alcuni Enti in indirizzo di esprimere, relativamente alle discipline di propria competenza, considerazioni sugli impatti generati dall'attività in esame, nonché relazionare, sulla scorta delle proprie esperienze pregresse, su eventuali criticità emerse nel corso degli anni;
- **PRESO ATTO** che, nel rispetto degli obblighi informativi e partecipativi di cui all'art. 15 D.Lgs n. 133/2005, la domanda di Autorizzazione Integrata Ambientale è stata resa accessibile al pubblico per un adeguato periodo di tempo presso la sede dell'Amministrazione procedente nonché presso ARPA Molise;
- **PRESO ATTO**, che ai sensi dell'art. 29-*quater*, comma 4, del Decreto Legislativo 152/2006 e ss.mm.ii., hanno presentato osservazioni scritte sulla domanda per il rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale alla Società HERAMBIENTE S.p.a.:
 - a) l'Associazione "*Mamme per la Salute e l'Ambiente Onlus*", acquisito da ARPA Molise al prot. 3445 del 7 aprile 2015;
 - b) l'Ente Parco storico agricolo dell'Olivo di Venafro, acquisito da ARPA Molise al prot. 3482 dell'8 aprile 2015;
 - c) il "*WWF Italia – Sezione regionale Molise*", acquisito da ARPA Molise al prot. n. 3480 dell'8 aprile 2015;
 - d) il Consorzio di Bonifica della Piana di Venafro (IS), acquisita da ARPA Molise al prot. n. 3895 del 17 aprile 2015;
- **VISTA** la nota n. 3989 del 20 Aprile 2015 con la quale ARPA Molise convocava la Conferenza dei Servizi per il rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, quale endoprocedimento della richiesta di autorizzazione ex art. 12 del D.Lgs. 387/03, alla Società ENERGNUT, oggi HERAMBIENTE S.p.a., con sede legale in Bologna in Viale C. Berti Pichet 2/4 e sede dell'installazione IPPC in Pozzilli (IS) in viale dell'energia, zona industriale, Snc;
- **VISTA** la nota n. 5316 del 26 maggio 2015 con la quale ARPA Molise ha trasmesso il verbale della Conferenza dei Servizi del 13 maggio 2015;
- **VISTA** la nota n. 5757 dell'11 Giugno 2015 con la quale ARPA Molise convocava la seconda Conferenza dei Servizi per il rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale quale endoprocedimento della richiesta di autorizzazione ex art. 12 del D.Lgs. 387/03.
- **VISTA** la nota n. 6554 del 06 Luglio 2015 con la quale ARPA Molise ha trasmesso il verbale finale della Conferenza dei Servizi del 29 giugno 2015;
- **VERIFICATO** che, ai fini dell'applicazione dell'art. 29-*sexies* comma 8 del D. Lgs 152/2006 e ss.mm.ii., l'impianto è soggetto alle disposizioni del D. Lgs n. 334/99 e ss.mm.ii. limitatamente alla valutazione dei rischi ai sensi del D.Lgs. 81/08 e alla formazione e informazione del personale;
- **RILEVATO** che il Sindaco di Pozzilli (IS) non ha formulato specifiche prescrizioni ai sensi dell'art. 29 *quater*, comma 7 del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;
- **CONSIDERATO** che la Società HERAMBIENTE S.p.a. ha asseverato l'avvenuto pagamento dell'intera tariffa, pari ad euro 12.650,00, per l'istruttoria relativa al rilascio dell'A.I.A., con nota nr 14629 del 24-10-2014, acquisita al protocollo di Arpa Molise al n. 11531 del 27-10-2014;
- **IN OTTEMPERANZA** a quanto stabilito con la Direttiva Regionale approvata con D.G.R. 74/2000 che reca disposizioni in materia di garanzia

a carico di soggetti autorizzati all'attività di smaltimento e recupero rifiuti e in attesa dell'emanazione del Decreto Ministeriale che fisserà gli importi delle garanzie finanziarie di cui all'art. Articolo 29-sexies, comma 9-septies, del D.Lgs. 152/06 e smi , il gestore dovrà presentare, entro 3 (tre) mesi dal rilascio della presente autorizzazione, a favore della Regione Molise - Assessorato all'Ambiente, una garanzia finanziaria di euro 712.761,38 a copertura delle spese per la bonifica ed il ripristino ambientale , nonché per il risarcimento di eventuali danni derivanti all'ambiente in dipendenza dell'attività svolta.

L'importo della garanzia sulla base dei quantitativi massimi di rifiuti che possono essere coinceneriti nell'impianto in un' ora è così determinato:

Allegato A punto 2.3.3.1.	Potenzialità	Totale
€ 103.291,38 (quota fissa)	Fino a 200 kg/h	
€ 51,65 (quota variabile)	Per ogni kg/h superiore	
12.000 kg /h (P.C.I. 15.000 kJ/kg)	Potenzialità impianto	
€ 103.291,38 + (€ 51,65 x (12.000-200))		€ 712.761,38

RITENUTO che

- da quanto esposto nella Relazione Istruttoria e del Piano di Monitoraggio e Controllo dell'ARPA Molise, notificato dallo scrivente Servizio con nota n. 76888/15 del 06 Luglio 2015, sussistono le condizioni per il rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 152/2006 ai sensi dell'articolo 29 *quater*, comma 11 e ss.mm.ii. alla Società HERAMBIENTE S.p.a., con sede legale in Bologna in Viale C. Berti Pichet 2/4 e sede dell'installazione IPPC in Pozzilli (IS) in viale dell'energia, zona industriale, Snc;

- al fine di garantire la conformità dell'impianto al D. Lgs 152/2006 e ss.mm.ii. la Ditta deve rispettare quanto riportato nel Rapporto Istruttorio e Piano di Monitoraggio e Controllo redatti dall'ARPA Molise;

FATTO SALVO il rispetto delle prescrizioni stabilite nei provvedimenti in materia di compatibilità ambientale ;

DETERMINA

Di rilasciare l'Autorizzazione Integrata Ambientale, ai sensi dell'art. 29 *quater*, comma 10 del Decreto Legislativo 152/2006 alla Società HERAMBIENTE S.p.a., con sede legale in Bologna in Viale C. Berti Pichet 2/4 e dell'installazione IPPC in Pozzilli (IS) in viale dell'energia, zona industriale, Snc alle condizioni di cui alla Relazione Istruttoria redatta da ARPA Molise, nonché nell'integrale rispetto di quanto indicato nell'istanza di autorizzazione presentata.

Con nota n. 76888/15 del 06 Luglio 2015 il Servizio ha notificato la Relazione Istruttoria e Piano di Monitoraggio e Controllo.

La presente Autorizzazione Integrata Ambientale è rilasciata quale endoprocedimento della richiesta di Autorizzazione Unica di cui all'art. 12 del D.Lgs. 387/03

1) Condizioni Generali

Il Gestore è tenuto all'osservanza delle condizioni e prescrizioni indicate nel presente provvedimento e nei relativi allegati, nonché il rispetto di tutte le prescrizioni e regolamenti in materia e tutela ambientale, anche se emanate successivamente al presente atto, ed in particolare quelle prescritte in attuazione

del D. Lgs 152/2006 e delle Linee Guida in materia di A.I.A.

2) La Conferenza dei Servizi, in merito all'Autorizzazione dei codici CER già autorizzati, decide che siano riconfermati con l'A.I.A.

3) Autorizzazioni da sostituire

Sono sostituite le seguenti autorizzazioni settoriali ambientali:

- a) rifiuti e emissioni in atmosfera – D.D. nr. 287 del 01/07/2009 – 310 del 31/07/2009 – 368 del 18/12/2012 REGIONE MOLISE
- b) emissioni in atmosfera – Autorizzazione ministeriale ex art. 17 del D.P.R. 203/88 rilasciata in data 22/12/1993
- c) acque di scarico recapitanti in pubblica fognatura – Aut. nr. 34 del 13/09/2013 e successive modifiche e integrazioni – CONSORZIO PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE DI ISERNIA VENAFRO.

4) Piano di Monitoraggio e Controllo

Il Gestore dovrà rispettare quanto prescritto nel Piano di Monitoraggio e Controllo, che fa parte integrante e sostanziale della presente autorizzazione, in particolare dovrà rispettare le modalità e frequenza nell'effettuazione degli autocontrolli ivi riportati, nonché l'obbligo di trasmissione degli stessi agli enti competenti, ai sensi dell'art. 29-decies, comma 2 del D. Lgs. 152/2006.

Nel Piano di Monitoraggio e Controllo viene indicato, altresì, la tempistica dei controlli programmati da parte di ARPA Molise per i quali il Gestore dovrà versare i relativi oneri.

5) Durata dell'Autorizzazione Integrata Ambientale -

L'autorizzazione ha durata di 16 (sedici) anni decorrenti dalla data di emissione del presente provvedimento considerato che la Società HERAMBIENTE S.p.a. è un'installazione IPPC che, all'atto del rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 29-*quater* del D.Lgs. 152/06, risulta registrata ai sensi del regolamento (Ce) n. 1221/2009 ed è attualmente in possesso delle certificazioni/registrazioni volontarie di cui all'art. 29-*octies* del D. Lgs n. 152/2006;

6) Riesame – Rinnovo dell'A.I.A.

Il presente provvedimento di A.I.A è soggetto alla procedura del riesame qualora si verifichi una delle condizioni previste dall'articolo 29-*nonies*, comma 4 del D. Lgs 152/2006 ovvero qualora dovessero subentrare nuove disposizioni in materia.

Alla luce di quanto esposto nella Relazione Istruttoria dell'ARPA Molise (Allegato 1), competente in materia istruttoria, si rilascia l'Autorizzazione Integrata Ambientale, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs 152/2006 e ss.mm.ii., alla Società HERAMBIENTE S.p.a., con sede legale in Bologna in Viale C. Berti Pichet 2/4 e sede della Centrale elettrica cogenerativa WET in Pozzilli (IS);

7) Modifica dell'impianto o variazione del gestore

Il Gestore è tenuto a comunicare ai sensi dell'articolo 29-*nonies*, comma 1 del D. Lgs 152/2006 all'Autorità Competente qualsiasi progetto di modifica dell'impianto autorizzato prima della sua realizzazione e ogni variazione di utilizzo di materie prime, di modalità di gestione e di modalità di controllo.

Copia della predetta documentazione dovrà essere altresì trasmessa anche all'ARPA Molise.

Ai sensi dell'articolo 29-*nonies*, comma 4 del D. Lgs 152/2006 nel caso in cui intervengano variazioni di titolarità della gestione dell'impianto, il vecchio ed il

nuovo gestore ne danno comunicazione entro 30 giorni all'Autorità Competente.

8) Obbligo di comunicazione

Il Gestore, prima di dare attuazione a quanto disposto nell'Autorizzazione Integrata Ambientale, è tenuto a trasmettere all'Autorità Competente, all'ARPA Molise (Ente responsabile degli accertamenti) e ai Comuni interessati la comunicazione di cui all'art. 29-*decies*, comma 1, del D. Lgs 152/2006.

A far data dalla comunicazione di cui sopra, il Gestore trasmette a questa Autorità Competente, ARPA Molise e ai Comuni interessati i dati relativi agli autocontrolli richiesti dalla presente Autorizzazione Integrata Ambientale, secondo le modalità e frequenze stabilite dal Piano di Monitoraggio e Controllo, che fa parte integrante del seguente provvedimento, come previsto dall'art. 29 – *decies*, comma 2 del D. Lgs. 152/2006.

9) Altri obblighi

Il Gestore, ai sensi dell'articolo 29-*decies*, comma 5 del D. Lgs 152/2006 deve fornire tutta l'assistenza necessaria per lo svolgimento di qualsiasi verifica tecnica relativa all'impianto, per prelevare campioni e per raccogliere qualsiasi informazione necessaria ai fini della protezione ambientale.

Il Gestore, ai sensi dell'articolo 29-*undecies*, comma 1 del D. Lgs 152/2006, in caso di inconveniente o incidenti che influiscono in modo significativo sull'ambiente, è tenuto ad informare tempestivamente questa Autorità Competente e ARPA Molise sull'evento incidentale, nonché comunicare i risultati sui controlli delle emissioni relative all'impianto.

Di imporre alla Ditta la gestione dell'impianto nel rispetto delle prescrizioni dei limiti autorizzati e dei valori limite di emissione indicati nell'allegato Rapporto Istruttorio, nonché nell'integrale rispetto di quanto indicato nell'istanza di autorizzazione presentata, ove non modificata dal presente provvedimento.

10) Attività di vigilanza

L'attività di vigilanza sul rispetto di quanto previsto e programmato dall'Autorizzazione Integrata Ambientale e nel Piano di Monitoraggio e Controllo è esercitato da ARPA Molise ai sensi dell'articolo 29-*decies*, comma 3, del D. Lgs 152/2006.

In particolare, l'ARPA Molise accerta, oltre a quanto espressamente programmato nel Piano di Monitoraggio e Controllo, con oneri a carico del gestore:

- a) Il rispetto delle condizioni e prescrizioni dell'AIA;
- b) La regolarità dei controlli in capo al gestore, con particolare riferimento alla regolarità delle misure e dei dispositivi di prevenzione dell'inquinamento, nonché il rispetto dei valori limite di emissione;
- c) Che il gestore abbia ottemperato ai propri obblighi di comunicazione agli Enti interessati in caso di inconvenienti o incidenti che influiscono in modo significativo sull'ambiente, tempestivamente dei risultati della sorveglianza delle emissioni del proprio impianto.

Ogni Organo che svolge attività di vigilanza, controllo, ispezione e monitoraggio, che abbia acquisito informazioni in materia ambientale, rilevanti ai fini dell'applicazione del presente provvedimento, è tenuto a comunicare anche a questa Autorità Competente le suddette informazioni, ivi compreso le notizie di reato.

L'Autorità Competente può disporre, ferme restando le misure di controllo e vigilanza in capo all'ARPA Molise, ispezioni straordinarie sull'impianto ai sensi dell'articolo 29-*decies*, comma 4, del D. Lgs 152/2006.

In caso di inosservanza delle prescrizioni autorizzatorie, l'Autorità Competente, ove si manifestino situazioni di pericolo o di danno per la salute, né da comunicazione al sindaco ai fini dell'assunzione delle eventuali misure ai sensi dell'Art. 217 del Regio Decreto 27-07-1934, n. 1265;

11) Inosservanza prescrizioni e sanzioni

In caso di inosservanza delle prescrizioni autorizzate o di esercizio in assenza di autorizzazione, l'Autorità Competente procede, ai sensi di quanto stabilito dall'articolo 29-decies, comma 9, del D. Lgs 152/2006, secondo la gravità delle infrazioni:

Nei casi di accertate violazioni delle condizioni di esercizio dell'impianto autorizzato verranno applicate le sanzioni previste dall'articolo 29-quattordicesimo del D. Lgs 152/2006.

Il Gestore resta l'unico responsabile degli eventuali danni arrecati a terzi o all'ambiente in conseguenza all'esercizio dell'impianto.

Il Gestore resta altresì responsabile della conformità di quanto dichiarato nell'istanza rispetto allo stato dei luoghi e alla configurazione dell'impianto.

12) Allegati

I seguenti allegati costituiscono parte integrante e sostanziale della presente determinazione:

Allegato n. 1 – nota n. 76888/15 del 06 Luglio 2015

Ai sensi dell'articolo 29-quater, comma 13 del D. Lgs 152/2006, copia del presente provvedimento e di qualsiasi suo successivo aggiornamento sono messi a disposizione del pubblico presso gli Uffici dell'Amministrazione Regionale ed ARPA Molise (sito Web).

Di demandare al Servizio Energia tutti gli adempimenti consequenziali.

Il presente provvedimento è sottoposto al controllo di regolarità amministrativa

Copia del presente provvedimento verrà trasmessa, anche ai fini di quanto disposto dall'art. 35, comma 2 – quater, del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii alla Società HERAMBIENTE S.p.a., al Comune di Pozzilli (IS), alla Provincia di Isernia, al Consorzio per lo Sviluppo Industriale di Isernia e Venafro, al Servizio Tutela Ambiente della Regione Molise, ad ARPA Molise e al Servizio Energia della Regione Molise.

SERVIZIO VALUTAZIONI AMBIENTALI
Il Direttore
SAVERIO VINCENZO MENANNO

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'Art.24 del D.Lgs. 07/03/2005, 82